CAMERA DEI DEPUTATI N. 2358-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **FERRERI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE E *AD INTERIM* DEL TESORO

(VANONI)

nella seduta del 28 novembre 1951

—

Delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa per l'emanazione di nuove norme sulle imposte sul bollo e sulla pubblicità

Presentata alla Presidenza il 3 giugno 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il disegno di legge sottoposto al nostro voto il Governo, secondo le norme dell'articolo 76 della Costituzione, chiede al Parlamento di essere autorizzato ad emanare nuove norme ed una nuova tariffa sull'imposta di bollo nonché nuove norme tributarie sulla pubblicità con allegata tariffa, rispettivamente entro sei mesi ed entro un anno dalla data di approvazione definitiva della delega. Nel disegno di legge sono anche indicati i criteri ed i principi a cui la sollecitata legge delegata dovrà ispirarsi.

A) Le disposizioni di legge sul bollo, organicamente regolate con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, già ricche esse stesse di voci e di specificazioni, subirono negli anni successivi completamenti, aggiunte e variazioni in tal numero che la loro esatta applicazione è diventata oggi una preoccupazione per il pubblico e richiede una particolare attenzione per gli stessi funzionari tenuti a farle osservare. Il cittadino, il quale ha la nozione generica del precetto fiscale, si inquieta di fronte alla congerie di norme dovendo egli stesso stabilire la misura e la modalità di applicazioni della tariffa, mentre sa che l'inosservanza anche involontaria della legge può pregiudicarlo nell'esercizio di suoi diritti oppure esporlo a severe sanzioni.

Un fondamentale criterio a cui dovrà ispirarsi la prevista legge è quello della massima semplicità possibile, a prò della quale appare opportuno ridurre la gamma delle percentuali o dei prezzi del bollo di taluni atti di un unico genere ed esonerare dal bollo altri atti per i quali il gettito si sia dimostrato esiguo. Troppe distinzioni costellano oggi le nostre leggi sulla tassa di bollo, tutte tendenti

a considerare fini distinzioni tra atti e negozi similari, ma tutte risolventesi, in pratica, in una molesta applicazione delle disposizioni.

Naturalmente non sarà trascurato di aggiornare gli importi delle voci della tariffa che non sono più adeguati all'attuale valore della moneta.

B) Con l'articolo 5 del disegno di legge si propone di trattare in una apposita legge le norme tributarie e la tariffa relativa sulla pubblicità, separandole dal complesso delle norme sul bollo nelle quali erano finora inserite.

La Commissione osserva che, tenuto conto del grande sviluppo oggi assunto dalla pubblicità commerciale e degli svariati mezzi a cui oggi essa ricorre, impensati fino a qualche anno fa, è da accettarsi come opportuna la proposta di farne un testo separato, anche perché sarà così più agevole comprendere in larghe formulazioni eventuali nuove iniziative e trovate che in seguito dovessero affermarsi.

C) La Commissione è d'accordo con il proposito espresso dal Governo nella relazione che precede il disegno di legge di ridurre l'area ed i casi di esenzioni dal bollo, perché, pur essendo lodevole l'intento di coloro che tali esenzioni sollecitano o concedono, esse di fatto si risolvono in modesti vantaggi pecuniari.

D'altra parte le esenzioni complicano l'applicazione di una legge che, come quella a noi proposta, deve far di tutto per basarsi sui principi uniformi e facili ad intendersi dai più ed inoltre aprono il varco a richieste di estensione a situazioni analoghe di fronte alle quali diventa poi difficile opporre un rifiuto.

La Commissione dà parere favorevole agli articoli 3 e 5 del disegno di legge che, avendo carattere precettivo, dovranno essere riprodotti nella legge per la cui formulazione si vuol delegare il Governo, ed aderisce alla qualificazione di imposta data al tributo dalla intitolazione della legge in accoglimento di tendenze a tal proposito chiarite in sede scientifica.

La vostra Commissione vi propone di portare da cinque a sette i membri di ciascuna delle due Camere designati ad esprimere il proprio parere sulle norme e sulle tariffe da emanarsi. Tale procedimento assicura una puntuale applicazione dei principi che voi vorrete approvare, ad una legge il cui minuzioso contenuto tecnico mal si presterebbe ad essere discusso in Assemblea. Pertanto vi invitiamo, onorevoli colleghi, a voler approvare l'unito disegno di legge.

FERRERI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Governo è autorizzato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nuove norme sulla imposta di bollo ed una nuova tariffa sull'imposta medesima.

Le norme e la tariffa anzidette dovranno soddisfare l'esigenza di semplificare e riordinare radicalmente il tributo, perequando il carico tributario sui vari atti, adeguando le aliquote al mutato valore della moneta, facilitando la identificazione delle categorie degli atti imponibili e del loro regime fiscale e rendendo più agevole il pagamento e l'accertamento dell'imposta.

ART. 2.

Ai fini delle semplificazioni previste dall'articolo precedente le nuove norme e le relative tariffe dovranno attuare i seguenti criteri;

1°) coordinamento del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, con le disposizioni emanate successivamente, con i nuovi codici, con le leggi riflettenti le cambiali e gli altri titoli di credito, e con la legge 7 gennaio 1929, n. 4;

2°) eliminazione di tutte le disposizioni non più rispondenti alle necessità o alle mutate condizioni di vita della nazione o di limitato rendimento tributario o di molestia per il contribuente;

3°) adeguamento della misura dei vigenti articoli di tariffa al mutato valore della moneta, con contemporanea riduzione degli stessi ad un numero limitato di voci e con elevazione di taluni limiti di esenzione;

4°) raggruppamento in un solo articolo di tariffa di atti affini e similari riducendo al minimo l'attuale discriminazione degli atti e scritti soggetti a bollo;

5°) semplificazione delle modalità di accertamento e di pagamento dell'imposta e con eventuale sostituzione del pagamento a forfait alla redazione in carta bollata di determinati atti ricorrenti tra le stesse parti, in modo da conciliare le esigenze dei contribuenti con gli interessi erariali;

6°) stralcio delle disposizioni riguardanti le imposte indicate nell'articolo 5 della presente legge, le quali peraltri rimarranno in vigore nella misura e con le norme di accerta-

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

mento e di applicazione previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore della legge tributaria sulla pubblicità prevista dal detto articolo 5;

7°) soppressione o limitazione nel tempo delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta, salvo casi speciali determinati nella tabella *B* allegata alla legge;

8) variazione della misura dell'aggio da corrispondere ai distributori secondari, graduandola all'importo dei valori bollati venduti nel corso di ciascun anno;

9°) semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti le sanzioni relative alle trasgressioni alle nuove norme in conformità ai criteri indicati nell'articolo seguente.

ART. 3.

a) I magistrati, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari, i funzionari delle pubbliche amministrazioni e dei collegi amministrativi in genere, gli arbitri, i notai, gli avvocati, i procuratori legali, gli agenti di cambio, che non osservino gli obblighi ed i divieti stabiliti a loro carico dalle nuove norme sull'imposta di bollo e dall'annessa nuova tariffa, sono puniti con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 1.000.

b) Chiunque rediga atti e scritti pei quali è dovuta la imposta sin dall'origine senza il pagamento della imposta o con pagamento di imposta insufficiente è punito con la pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000 per ciascun atto.

La stessa pena si applica a carico di coloro che facciano uso di atti e scritti non soggetti al bollo sin dall'origine e non esenti in modo assoluto senza aver pagato la relativa imposta.

Per le trasgressioni relative alle cambiali ed agli altri effetti di commercio, nonché agli atti e documenti soggetti a imposta di quietanza, la pena pecuniaria è da 50 a 100 volte la imposta non pagata col minimo di lire 300.

c) Chiunque fuori delle ipotesi previste nelle precedenti lettere *a*) e *b*) non osservi obblighi, divieti o prescrizioni della legge e della annessa tariffa è punito con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 5.000.

d) Le pene stabilite dall'articolo 466 del Codice penale si applicano anche a chi detiene per lo smercio ovvero usa e smercia carta bollata, marche o altri valori di bollo precedentemente usati.

ART. 3.

Identico.

e) Nel caso in cui sia consentito il pagamento in modo virtuale si applicano:

1°) per la omessa o tardiva denunzia una sopratassa uguale a sei decimi della imposta;

2°) per la infedele denunzia una sopratassa uguale a sei quinti della imposta;

3°) per il pagamento effettuato oltre il ventesimo giorno dalla scadenza una sopratassa pari al 12 per cento della imposta.

Le stesse disposizioni si applicano per le trasgressioni relative alle imposte che, in base alla tariffa, si corrispondono unicamente in modo virtuale.

Le sopratasse, di cui ai numeri 1 e 3 della precedente lettera *e*), sono ridotte al decimo del loro ammontare qualora il pagamento abbia luogo non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito.

ART. 4.

Il Ministro per le finanze ha la facoltà di affidare ad Istituti di credito, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto, la distribuzione dei valori bollati alle persone fisiche, uffici ed enti incaricati della rivendita dei valori medesimi.

ART. 5.

Il Governo è altresì autorizzato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge nuove norme tributarie sulla pubblicità, con allegata tariffa, disciplinando l'imposizione delle varie forme di pubblicità in relazione ai progressi tecnici verificatisi in tale settore e alle diverse esigenze dei singoli mezzi con i quali è attuata la pubblicità ed in particolare degli avvisi al pubblico, delle inserzioni su giornali e periodici, delle proiezioni cinematografiche e luminose e delle trasmissioni radiofoniche.

Le norme e la tariffa anzidette dovranno in ogni caso tener presenti le esigenze della espansione commerciale attraverso l'attività pubblicitaria, adeguando nel miglioro modo possibile il tributo alla crescente sfera di tale attività e al mutato valore della moneta, assicurando nel contempo la semplicità e la comodità nel pagamento e nell'accertamento dell'imposta.

Per l'applicazione delle sanzioni relative alle trasgressioni delle nuove norme saranno osservati i criteri di cui all'articolo seguente.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

a) Chiunque affigga od esponga al pubblico avvisi, manifesti od altri mezzi pubblicitari per i quali è prescritto il pagamento dell'imposta con marche, punzone od altri contrassegni senza il pagamento dell'imposta medesima o con pagamento di imposta insufficiente, è punito con una pena pecuniaria da 4 a 10 volte l'imposta dovuta col minimo di lire 500 per ogni avviso, manifesto od altro singolo mezzo pubblicitario.

b) Chiunque fuori delle ipotesi previste nella lettera precedente non osservi obblighi, divieti e prescrizioni della presente legge e dell'annessa tariffa è punito, per ciascuna infrazione, con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 5.000.

c) Nei casi in cui sia prescritto o consentito il pagamento in modo virtuale si applicano:

1°) per la omessa o tardiva denunzia una sopratassa eguale a sei decimi dell'imposta;

2°) per la infedele denunzia una sopratassa eguale a sei quinti della imposta;

3°) per il pagamento effettuato oltre il ventesimo giorno dalla scadenza una sopratassa pari al 12 per cento dell'imposta.

Le sopratasse di cui ai numeri 1 e 3 della presente lettera *c*), eccettuate quelle per infedele denunzia, sono ridotte al decimo del loro ammontare qualora il pagamento abbia luogo non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine stabilito.

d) Le pene stabilite dall'articolo 466 del Codice penale si applicano anche a chi detiene per lo smercio ovvero usa o smercia valori bollati o contrassegni di bollo precedentemente usati.

ART. 7.

È costituita una commissione parlamentare composta di cinque senatori e cinque deputati, designati rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera, incaricata di esprimere il proprio parere sulle norme e sulle tariffe da emanarsi ai sensi della presente legge.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

È costituita una commissione parlamentare composta di sette senatori e sette deputati, designati rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera, incaricata di esprimere il proprio parere sulle norme e sulle tariffe da emanarsi ai sensi della presente legge.